



**Comune di  
Tavagnacco**



**Comune di  
Pradamano**



**Comune di  
Tricesimo**

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
Comuni di TAVAGNACCO - PRADAMANO - TRICESIMO**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVA  
ALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO E AI LAVORI  
ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI CON  
FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 179, COMMA 3 E 183, COMMA 15 DEL D. LGS.  
50/2016 - CIG: 778347351C**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## Sommario

1. PREMESSE.3
2. PROCEDURA DI GARA.3
3. LUOGO, DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE E ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE.3
4. DURATA DELLA CONCESSIONE5
5. DOCUMENTAZIONE, PRESA VISIONE, COMUNICAZIONI, CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO5
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE7
7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE8
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA8
9. AVVALIMENTO12
10. SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE12
11. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA12
12. GARANZIE CHIESTE ALL'AGGIUDICATARIO13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA14
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO15
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA15
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA22
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE22
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE23
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA25
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE26
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICA TEMPORALE26
22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO28
23. OBBLIGHI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO29
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE29
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI29

## **1. PREMESSE.**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché le altre informazioni sulla procedura di affidamento della concessione di servizi relativa alla gestione della piscina comunale del Comune di Tavagnacco e ai lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione da realizzarsi con Finanza di progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, come meglio specificato negli atti di gara messi a disposizione dei concorrenti.

Alla presente procedura di affidamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), come modificato dal D. Lgs. 56/2017, ad eccezione: delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 16, ultimo periodo e 95, comma 10, relative all'indicazione dei costi della manodopera da parte, rispettivamente, della stazione appaltante e dell'offerente; dell'art. 50 relativo alle clausole sociali in quanto il costo della manodopera è inferiore al 50% del costo della presente concessione.

## **2. PROCEDURA DI GARA.**

A seguito di proposta presentata, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, da soggetto riconosciuto promotore di Finanza di progetto, si indice procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del Codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 e dell'art. 38 del Codice la presente gara d'appalto è indetta dalla CUC TAVAGNACCO per il Comune di Tavagnacco, in forza delle convenzioni stipulate dai Comuni di Pavia di Udine (ora receduto), Pradamano e Tavagnacco in data 20 giugno 2016 e dal Comune di Tricesimo in data 10 agosto 2016 e dell'iscrizione della CUC Tavagnacco all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti al AUSA n. 0000554375.

Con Determina n. 41 del 31.01.2019, del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, il Comune di Tavagnacco ha chiesto alla CUC Tavagnacco di indire, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la gara per l'affidamento della concessione di servizi relativa alla gestione della piscina comunale del Comune di Tavagnacco.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03 giugno 1971.

La Stazione appaltante è il Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1 fraz. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco, tel. 0432-577311, Posta Elettronica Certificata: [tavagnacco@postemailcertificata.it](mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it), Sito internet: <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>, che svolge anche, ai sensi dell'art. 37, comma 9, del Codice, attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per sé stesso e per altre amministrazioni aggiudicatrici.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, sia per la fase dell'affidamento di competenza della Centrale Unica di Committenza che per tutte le altre fasi è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, arch. Francesco Marciano.

Il luogo di svolgimento del servizio è nel Comune di Tavagnacco codice NUTS ITH42; CIG 778347351C; CUI S00461990301201900015.

## **3. LUOGO, DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE E ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE**

**3.1 Luogo di esecuzione:** Comune di Tavagnacco.

**3.2 Descrizione/oggetto:** La procedura è finalizzata all'affidamento della concessione di servizi (da realizzarsi con Finanza di progetto) relativa alla gestione della piscina del Comune di Tavagnacco con annessi lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto che rivestono carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto, costituito dal servizio di gestione della piscina comunale. E' posta a base di gara la proposta presentata dalla Società SPORT MANAGEMENT S.p.A. come approvata e dichiarata di pubblico interesse - ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice - con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2018.

In particolare è prevista:

- la gestione dell'impianto sportivo secondo quanto previsto nella proposta del promotore e quanto offerto in sede di gara, per un periodo di 25 anni o per la minor durata offerta;

- la progettazione dei lavori accessori di ristrutturazione e di riqualificazione dell'impianto sportivo, nonché la direzione dei lavori, l'esecuzione dei lavori accessori, tenuto conto della proposta presentata dal promotore ed, in particolare, dello "studio di fattibilità" e degli altri atti di cui all'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016.

## DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

	Descrizione	CPV	P(principale) S(secondaria)
1	GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	92610000-0	P
2	LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	45454000-4	S

Il CIG (Codice Identificativo Gara) è **778347351C**. Il Codice Unico Progetto (CUP) dovrà essere acquisito dal Concessionario.

Per la specificazione dell'allocazione dei rischi dell'operazione in gara si rimanda alla matrice dei rischi che sarà presentata dall'operatore che risulterà aggiudicatario. La matrice dei rischi dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla Linea Guida ANAC n. 9. Saranno considerate inidonee offerte la cui matrice dei rischi sia non conforme alla Linea Guida ANAC n. 9 in materia di trasferimento del rischio operativo.

**3.3 Diritto di prelazione del promotore:** si applica quanto previsto dall'art. 183, terzultimo, penultimo e ultimo periodo del comma 15 del Codice, come meglio specificato nel successivo punto 3.6 del presente disciplinare.

**3.4 Società di progetto:** il concessionario, dopo l'aggiudicazione, ha facoltà di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni od a responsabilità limitata, anche consortile, così come previsto dall'art. 184 del Codice. L'ammontare minimo del capitale sociale della società eventualmente costituita deve essere almeno pari ad € 10.000,00 nel caso di S.r.l. (art. 2463 c.c.) e almeno pari ad € 50.000,00 nel caso di S.p.a. (art. 2327 c.c.).

**3.5 Informazioni inerenti la concessione:** il Comune di Tavagnacco non ha previsto un contributo pubblico;

**3.6 Importi della Concessione:** sulla base di quanto stimato preliminarmente nel piano economico-finanziario integrante lo Studio di fattibilità, il valore stimato della concessione è pari a complessivi **€ 21.792.475,00 IVA esclusa**, per i 25 anni proposti di durata del contratto posti a base di gara, come desunto dal valore dei ricavi imponibili stimati nel PEF per ciascuno dei suddetti 25 anni. L'ammontare complessivo degli investimenti per la ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto sportivo ammonta a **€ 1.097.053,18**, come da quadro economico dell'intervento, alla luce delle risultanze dello studio di fattibilità:

1. LAVORI	€ 764.820,00
(di cui € 50.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza)	
2. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 49.000,00
a. SPESE TECNICHE	€ 135.414,46
b. IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 30.765,54
c. I.V.A.	<u>€ 117.053,18</u>
	€ 332.233,18
<b>TOTALE Q.E.</b>	<b>€ 1.097.053,18</b>

L'importo a base di gara, pari ad **€ 714.820,00** è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a **€ 50.000,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 235.890,60** calcolati sulla base del prezzario regionale del Friuli Venezia Giulia.

Risultano a carico del vincitore anche le spese relativamente all'art.113 del Codice sia per la parte dei lavori sia per la parte del servizio di gestione.

### **Spese del Promotore**

L'importo delle spese per la predisposizione della proposta, specificato dal promotore nella Relazione tecnica e nel PEF, è pari a € **44.216,00 IVA esclusa**.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016 in materia di finanza di progetto, il promotore può esercitare il diritto di prelazione. In particolare:

- a) se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- b) se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, che il promotore ha quantificato in € **44.216,00 IVA esclusa**;
- c) se il promotore esercita la prelazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art. 183, comma 9 del Codice.

**3.7 Informazioni inerenti le opere:** le lavorazioni sono riconducibili alle seguenti Categorie:

Categoria	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo	Prevalente o scorporabile
OG1	Classifica II	674.820,00 €	PREVALENTE
OG11	Classifica II	90.000,00 €	SCORPORABILE

Essendo prevista la redazione della progettazione in capo al Concessionario, i concorrenti sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata la progettazione.

Le categorie e classi relative alla progettazione dell'opera, riferite alla declaratoria del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016, sono preliminarmente definite nella tabella seguente:

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI	ID. OPERE	L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	CORRISPONDENTE CATEGORIA DEL DPR 207/2010
Vasca esterna + miglioramenti	318.000,00 €		I/d	OG1
Vasca interna + accessori	356.820,00 €		III/b	OG1
Impianto ventilazione	90.000,00 €		III/c	OG11

Saranno richieste le professionalità adeguate alla tipologia di interventi sopra individuata.

## **4. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La Concessione avrà durata di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione ovvero la minor durata offerta dall'aggiudicatario definitivo in sede di gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

## **5. DOCUMENTAZIONE, PRESA VISIONE, COMUNICAZIONI, CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO**

**5.1 La documentazione di gara** è costituita da:

- Disciplinare di gara (Norme Integrative al Bando), Allegato 1 - Domanda di partecipazione, Allegato 2 – Offerta tecnica, Allegato 3 – Offerta economica temporale, Allegato 4 - Documento di Gara Unico Europeo, Allegato 5 – DGUE integrativo, Allegato 6 – Sopralluogo, Allegato 7 - Avvalimento;
- Proposta ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 per la concessione di servizi relativa alla gestione della piscina del centro natatorio sportivo del Comune di Tavagnacco e ai lavori accessori di ristrutturazione

e riqualificazione da realizzarsi con Finanza di progetto, presentata dalla Società SPORT MANAGEMENT S.p.A., come approvata e dichiarata di pubblico interesse - ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 – con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2018, composta da:

- a) Studio di fattibilità, costituito da:
- Relazione illustrativa;
  - Relazione tecnica;
  - Progetto gestionale;
  - Tariffe;
  - Bozza di convenzione.
- b) Piano Economico Finanziario asseverato.

La proposta è inoltre corredata dalla seguente documentazione: dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzie offerte dal promotore.

## **5.2 E' fatto obbligo alle imprese interessate alla gara di prendere visione dei documenti e degli elaborati della presente procedura.**

Il Bando, il presente disciplinare, la modulistica relativa alla partecipazione alla procedura di gara e l'intera documentazione costituente la proposta del Promotore sono disponibili (e liberamente scaricabili) sul sito internet <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> nell'area riservata alla presente procedura.

**5.3 Comunicazioni:** Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto per i chiarimenti al successivo punto 5.4, tutte le comunicazioni tra CUC Tavagnacco e/o Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [tavagnacco@postemailcertificata.it](mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CUC Tavagnacco e/o Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

**5.4 Chiarimenti:** E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile unico del procedimento arch. Francesco Marciano, al seguente indirizzo di posta elettronica: [tavagnacco@postemailcertificata.it](mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it); **entro e non oltre** le ore 12.00 del giorno \_\_\_\_\_. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno fornite **entro il** \_\_\_\_\_, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> nell'area riservata alla presente procedura.

**5.5 Sopralluogo:** È in ogni caso fatto obbligo alle imprese partecipanti di **eseguire il sopralluogo presso la piscina comunale**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara. Per effettuare il sopralluogo dovrà essere chiesto un appuntamento chiamando l'ing. Andrea Svetina al numero di telefono 0432/577378 (e-mail: [ll.pp@comune.tavagnacco.ud.it](mailto:ll.pp@comune.tavagnacco.ud.it)). La data e l'ora del sopralluogo saranno concordati tra le parti, compatibilmente con le disponibilità e gli impegni del personale del Comune. **Tutti i sopralluoghi verranno effettuati entro il** \_\_\_\_\_. Non sarà possibile effettuare sopralluoghi oltre tale

termine.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di **consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica**, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

All'atto del sopralluogo verrà compilata e consegnata ai concorrenti apposita attestazione predisposta dall'Amministrazione Concedente che verrà controfirmata a conferma dell'avvenuto sopralluogo. Tale attestazione andrà allegata in originale alla documentazione amministrativa di gara.

In sede di sopralluogo sarà a disposizione, presso L'Area Lavori Pubblici, anche la documentazione tecnica relativa all'impianto natatorio.

## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura per la concessione in oggetto, oltre al promotore, (specificatamente invitato ai sensi dell'art. 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016) che dovrà presentare offerta per la presente gara e quindi tutta la documentazione (amministrativa/tecnica/economica) individuata nel presente disciplinare, gli operatori economici individuati dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 tra cui, ai sensi dell'art. 90, comma 25, L. 289/2002, società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è **vietato** partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per



determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. **I motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del suddetto art. 80 vanno riferiti ai soggetti individuati dal comma 3 dello stesso articolo come modificato dalla novella apportata al Codice dal D. Lgs. 56/2017. Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016 compatibilmente con la sopra citata modifica apportata dal D. Lgs. 56/2017;**
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

### 7.1 Pagamento a favore dell'Autorità

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 500,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1300 del 20 dicembre 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la CUC Tavagnacco accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la CUC Tavagnacco **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

### 8.1 Requisiti di idoneità

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività corrispondenti all'oggetto della concessione.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del



Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

## 8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla gestione

Considerato che l'investimento previsto dal Quadro Economico è pari a € 1.097.053,18, i partecipanti alla gara devono essere in possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 95 DPR 207/2010 di seguito elencati:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento e cioè superiore a € 109.705,32;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento: € 54.852,66;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento: € 54.852,66;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento: € 21.941,06.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Qualora, ai sensi dell'art. 183 co.15 del Codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

La comprova di servizi affini, in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

La comprova di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

## 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale relativa alla gestione

**Esecuzione nell'ultimo triennio di un servizio analogo** di importo non inferiore a € 21.941,06.

Per servizio analogo si intende la gestione di un impianto natatorio aperto al pubblico con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente bando (strutture sportive comprendenti sia piscine coperte che scoperte).

La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:

**In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una**

**delle seguenti modalità:**

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

**In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:**

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

**8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese in rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **di cui al punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.2 lett. a) e b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Il **requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 8.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE **il requisito di cui al precedente punto 8.3 lett. d)** deve essere posseduto, trattandosi di un unico servizio "di punta", per intero dalla mandataria o da una delle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il servizio di punta richiesto nella prestazione principale

dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il servizio di punta eventualmente richiesto anche per prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.

### **8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

### **8.6 Requisiti per l'esecuzione dei lavori accessori**

- a) Al fine di potere eseguire direttamente i lavori di cui allo Studio di fattibilità approvato, il concorrente dovrà altresì essere in possesso, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice, dell'attestazione SOA per la categoria (prevalente) OG1 per la classifica II e per la categoria (scorporabile) OG11, Classifica II.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti dal concorrente singolo o riunito in raggruppamento verticale. E' ammesso l'avvalimento.
- b) Qualora il concorrente individuato quale concessionario non intenda eseguire direttamente i lavori, questi dovrà avvalersi di soggetti terzi adeguatamente qualificati e troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 5 del Codice.

### **8.7 Requisiti per l'esecuzione dei servizi tecnici**

I concorrenti sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata la progettazione dell'opera. Le categorie e classi relative alla progettazione dell'opera, riferite alla declaratoria del Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, sono preliminarmente definite nella tabella riportata nel precedente punto 3.7.

In applicazione delle Linee guida n. 1, di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 973 del 14.09.2016, i concorrenti devono possedere a pena di esclusione, oltre alle qualifiche professionali, i seguenti requisiti, da dichiarare compilando l'apposito **Modello DGUE** allegato al presente disciplinare:

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (2006/2015) di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori da progettare; l'importo di tali lavori non può essere inferiore all'importo stimato dei lavori (lavori + oneri della sicurezza) da progettare. In caso di più progettisti incaricati, l'importo da dimostrare farà riferimento alla sommatoria dei servizi espletati da ognuno di loro.

I progettisti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 24, comma 5, del Codice.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10. SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016. E' vietata la subconcessione.

## 11. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

### 11.1 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari all'2% del valore degli investimenti** e precisamente di importo **pari a € 21.941,06**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'importo della cauzione è stato ridotto al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante.

Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 4) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11.2 Garanzia inerente la cauzione ex art.183, commi 15 e 13, del D.LGS 50/2016.**

Dovrà essere prestata un'ulteriore cauzione, ai sensi dell’art. 183, commi 15 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura di € **27.426,33** pari al 2,5% del valore dell’investimento (relativo ai lavori accessori) come individuato dallo Studio di fattibilità posto a base di gara (€ **1.097.053,18** corrispondente ai lavori a base d’asta e delle somme a disposizione).

## **12. GARANZIE CHIESTE ALL'AGGIUDICATARIO**

### **12.1 Il soggetto aggiudicatario è obbligato a:**

- Costituire garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- Costituire, dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’art. 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;
- Presentare idonea Polizza progettisti per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Stipulare, con primaria Compagnia di assicurazioni, polizza assicurativa per tutti i rischi derivanti dalla gestione e dalla organizzazione delle attività previste in concessione per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.

## 12.2 Polizza car

L'Esecutore dei lavori deve prestare polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, per rischi di esecuzione (C.A.R. – Contractor's All Risks).

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara.

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare il plico a mano all'Ufficio Protocollo ubicato presso la sede comunale di piazza Indipendenza 1 – Feletto Umberto, aperto al pubblico dal lunedì e martedì 10.00-12.00, mercoledì 10.00-12.00 e 15.30-17.30, giovedì 10.00-13.00, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

I concorrenti che intendano ottenere ricevuta di avvenuta consegna dell'offerta dovranno munirsi di fotocopia della busta contenente la stessa.

Il plico deve pervenire, a pena di irricevibilità, **entro le ore 12.00 del giorno \_\_\_\_\_, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato**. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

**"CIG 778347351C - NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO E AI LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI CON FINANZA DI PROGETTO" – SCADENZA ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO \_\_\_\_\_".**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

**"BUSTA A - Documentazione amministrativa";**

**"BUSTA B - Offerta tecnica";**

**"BUSTA C - Offerta economica".**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni, ivi compresi il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di indicazioni di

carattere economico in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**.

**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

**Si specifica che anche il Promotore dovrà presentare offerta per la presente gara e quindi tutta la documentazione (amministrativa/tecnica/economica) individuata nel presente disciplinare.**

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la CUC Tavagnacco procede all'esclusione del **concorrente dalla procedura**.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico deve inserire nella busta "A" – Documentazione amministrativa la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

##### **15.1 Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n.1 – Domanda di partecipazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **la domanda di partecipazione deve essere unica** e deve essere **sottoscritta**:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;



3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore (resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii.);
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE elettronico (Allegato n.4 – Documento di Gara Unico Europeo) secondo quanto di seguito indicato. Si precisa che il DGUE elettronico viene messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione Europea mediante il servizio web all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espdlang=it>.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

- scaricare sul proprio desktop il file in formato .xml denominato "DGUE\_Elettronico" in allegato 4 alla documentazione di gara;
- aprire il link <https://ec.europa.eu/tools/espdlang=it> ed accedere al servizio web di compilazione del DGUE della Commissione Europea in qualità di operatore economico;
- selezionare l'operazione "importa un DGUE" e caricare il documento in formato .xml "DGUE\_Elettronico" (allegato 4) di cui alla lettera a);
- compilare il DGUE importato in tutte le sue parti;
- esportare il DGUE generato in formato pdf
- sottoscrivere il DGUE.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

Con tale documento l'operatore economico deve, tra le altre cose, dichiarare:

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) "Dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato n.5) nei termini di cui al punto 15.3;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato n.8 – Avvalimento);
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;
- 7) Eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice;
- 8) dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con la quale l'ausiliaria dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali costituisce per la CUC e la stazione appaltante causa impeditiva all'avvio del procedimento di aggiudicazione, autorizza il trattamento dei dati;
- 9) **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.** Si precisa che in caso affermativo non è necessario indicare l'elenco di eventuali subappaltatori (Parte II, sez. D), in quanto tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 105 del Codice e s.m.i. saranno fornite mediante compilazione del modello in allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE".

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare **con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto** nonché, ai sensi dell'art. 174 comma 2 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) "Dichiarazioni integrative al DGUE" nei termini di cui al punto 15.3
- 3) PASSOE del subappaltatore
- 4) dichiarazione sottoscritta dal subappaltatore con la quale il subappaltatore dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali costituisce per la CUC e la stazione appaltante causa impeditiva all'avvio del procedimento di aggiudicazione, autorizza il trattamento dei dati;

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Si precisa che

- a) è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.80 comma 1 e 2 del Codice e s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:
  - a) Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
  - b) Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
  - c) Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
  - d) Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la

società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pties e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

- b) il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.
- c) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di Procedura penale;
- d) ai fini della compilazione del riquadro relativo ai "gravi illeciti professionali" l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 (inerenti alla gestione) e 8.7 (inerenti alla progettazione) del presente disciplinare;

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- 1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- 3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

#### 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

- **solo se sia stata compilata affermativamente la sezione D della parte II del DGUE elettronico:** quali siano le prestazioni che, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, intende subappaltare;
- **solo se sia stata compilata affermativamente la sezione D della parte II del DGUE elettronico:** la terna dei subappaltatori
- di non incorrere nei motivi di esclusione legati a condanne penali non previsti nel DGUE elettronico: false comunicazioni sociali (lettera b-bis) articolo 80, comma 1, del Codice) e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);
- **solo se sia stata compilata affermativamente la sezione A della parte III del DGUE elettronico:** quali siano i motivi che, ai sensi dell'articolo 80, commi 7, 9 e 10, del Codice consentono l'ammissione dell'operatore economico anche in presenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice;
- **solo se è stato compilato affermativamente il campo del riquadro C della parte III del DGUE elettronico relativo alla situazione di fallimento o del o concordato con continuità aziendale:** quali siano i motivi che, ai sensi dell'articolo 110 del Codice consentono l'ammissione dell'operatore economico anche in presenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera b) del Codice
- **solo se è stato compilato affermativamente il campo del riquadro C della parte III del DGUE elettronico relativo alla situazione di gravi illeciti professionali:** quali siano i motivi che, ai sensi dell'articolo 80, commi 7, 9 e 10, del Codice consentono l'ammissione dell'operatore economico anche in presenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice
- di non incorrere nei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. c-bis, c-ter, f), f-ter) g), h), i), l), m del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
- **solo se è stato compilato affermativamente il campo delle dichiarazioni integrative relative alla situazione di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c-bis :** quali siano i motivi che, ai sensi dell'articolo 80, commi 7, 9 e 10 del Codice, consentono l'ammissione dell'operatore economico;
- **solo se è stato compilato affermativamente il campo delle dichiarazioni integrative relative alla situazione di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c-ter:** quali siano i motivi che, ai sensi dell'articolo 80, commi 7, 9 e 10 del Codice, consentono l'ammissione dell'operatore economico;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 18.12.2013 e successivamente integrato con deliberazione giunta n. 9 del 30.01.2015, disponibile accedendo al link [http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corrruzione/GC\\_14\\_PTPCT\\_2018-2020\\_con%20allegati.pdf/view](http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corrruzione/GC_14_PTPCT_2018-2020_con%20allegati.pdf/view) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012]** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di .....
- **(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione dei luoghi;
- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure di non autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali costituisce per la CUC e la stazione appaltante causa impeditiva all'avvio del procedimento di aggiudicazione, autorizza il trattamento dei dati.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### 15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- documento, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **cauzione, ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016**, nella misura di € **27.426,33** pari al 2,5% del valore dell'investimento come individuato dallo Studio di fattibilità posto a base di gara;
- in caso di presentazione della cauzione provvisoria in misura ridotta, **ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**, copia conforme della relativa **certificazione**;
- **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. di € 500,00;**
- **documentazione prevista nel punto 15.1 in caso di avvalimento;**

- **attestazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo.**

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- originale informatico o copia informatica autentica (resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii.) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è**

**privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA**

La busta “B” – Offerta tecnico-organizzativa contiene, **a pena di esclusione:**

**Tutte le Relazioni e i documenti previsti nel documento CRITERI DI VALUTAZIONE (n.ri da 1 a 5);**

La documentazione indicata e contenuta nella suddetta busta B non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico né diretta né indiretta, pena l'esclusione dalla gara. Con riferimento in particolare alla Bozza di convenzione, la stessa non dovrà contenere indicazioni sulla durata della concessione e sull'importo del contributo a carico del Comune.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE**

La busta “C” – Offerta economica temporale contiene, **a pena di esclusione:**

**1) l'Offerta economica temporale, in bollo (Euro 16,00), predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, contenente tutte le dichiarazioni e i documenti previsti dal documento CRITERI DI VALUTAZIONE dell'offerta, elementi da 6 a 11:**

**2) Impegno alla piena attuazione del Piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice;**

**3) il Piano Economico Finanziario asseverato da un Istituto di Credito o da Società di Servizi costituite dall'Istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939.**

Ai fini dell'attuazione dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/16, il PEF dovrà contenere l'indicazione dell'importo



dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il PEF dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente; l'aggiudicazione definitiva sarà disposta dopo la verifica della coerenza e sostenibilità del PEF presentato dal concorrente primo in graduatoria.

Dal PEF dovranno emergere almeno i seguenti elementi:

- investimenti e manutenzioni;
- conto economico, Stato patrimoniale e Cash flow con evidenza di ricavi, costi, ammortamenti, oneri e proventi finanziari, margine operativo lordo, utile lordo e utile netto; imposte sul reddito; fonti di copertura secondo il mix di capitale proprio/debiti finanziari per la strutturazione finanziaria dell'iniziativa; andamento debiti/crediti commerciali e debiti finanziari/liquidità; andamento immobilizzazioni/beni gratuitamente devolvibili e del patrimonio netto; gestione iva; cash flow con evidenza dei flussi derivanti dall'attività tipica, di investimento e finanziaria; indicatori di bancabilità (DSCR) e di redditività dell'investimento (TIR progetto e VAN); IRR unlevered.

3) Dichiarazione delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 183, comma 9, D.Lgs. 50/2016.

In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Il PEF incluso nella offerta economica e dovrà essere coerente con quanto offerto ai punti 6,7,8,9,10,11. Esso dovrà inoltre essere coerente con le caratteristiche dell'equilibrio economico-finanziario descritto nella Linea Guida ANAC n.9;

**Saranno considerate inidonee e scartate offerte il cui PEF non sia in equilibrio economico finanziario secondo quanto stabilito dalla Linea Guida ANAC n. 9, o il cui PEF non sia coerente con gli altri elementi offerti.**

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Offerta tecnica</b>	<b>70</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione presenti nel documento **CRITERI DI VALUTAZIONE, elementi dall'1 al 5**, con la relativa ripartizione dei punteggi (pesi ponderali).

La tabella dei criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono espressi nell'Allegato 7.

#### Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti per il punteggio tecnico dei criteri di valutazione da 1 a 5.

Il concorrente **sarà escluso** dal proseguimento della gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopraddegnata soglia.

## 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

I coefficienti espressi da ciascun commissario su ciascuno dei criteri di valutazione ed i relativi punteggi saranno calcolati secondo quanto previsto dal par. V lett. a) della Linea guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa": "...a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara; Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti...". I coefficienti saranno ricavati mediante correlazione tra i livelli qualitativi rilevati e i corrispondenti punteggi definiti nella seguente scala simbolica.

<b>SCALA DI CORRELAZIONE</b>		
<b>Descrittori di definizione dei livelli qualitativi attesi e di correlazione agli stessi di determinati punteggi.</b>		
<b>Ciascun commissario valuta la specifica qualità relativa allo specifico criterio rilevata in ciascuna offerta secondo i livelli qualitativi attesi rappresentati nella seguente SCALA DI CORRELAZIONE:</b>		
<b>SCALA DI CORRELAZIONE</b>	<b>a cui corrispondono i seguenti punteggi</b>	<b>a cui corrispondono le seguenti fasce qualitative ai fini della motivazione sintetica</b>
massima +	1	MASSIMO
massima	0,9	
alta +	0,8	ALTO
alta	0,7	
media +	0,6	MEDIO
media	0,5	
bassa +	0,4	BASSO
bassa	0,3	
minima +	0,2	MINIMO
minima	0,1	
nulla	0	NULLO

## 18.3 Elementi di valutazione dell'offerta economica temporale

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economico temporale sarà effettuata in base ai punteggi espressi nel documento **CRITERI DI VALUTAZIONE, elementi dal 6 all'11**.

## 18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito a ciascun sub-elemento di cui al precedente punto 18.3 un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

## Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**R<sub>a</sub>** = valore dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

**R<sub>max</sub>** = valore dell'offerta più conveniente.

### 18.5 Metodo di calcolo per i punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo- compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione *a*;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione *b*;

.....

**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione *n*.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi attribuiti ai singoli criteri.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ....., alle ore ..... presso ..... e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora dello stesso giorno o alla medesima ora del giorno successivo e nel medesimo luogo o ad altro giorno, ora e luogo che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione all'indirizzo internet: <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione all'indirizzo internet: <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> almeno un giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara, formato dal RUP e da due testimoni, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, di cui sarà redatto apposito verbale.

Successivamente il RUP, in seduta riservata, procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14 del presente disciplinare;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- proporre al Responsabile della CUC Tavagnacco, il provvedimento che determina le esclusioni e le

ammissioni dalla procedura di gara,

Il Responsabile della CUC Tavagnacco adotterà il provvedimento di esclusione o di ammissione della gara mentre il RUP provvederà agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice e.

Il RUP, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP medesimo alla commissione giudicatrice:

- i plichi non aperti, vengono siglati dal RUP medesimo e dai due testimoni, e consegnati al Responsabile della CUC Tavagnacco al termine della seduta che li conserva nella propria stanza per poi essere riconsegnati sempre chiusi al RUP, per la prosecuzione della seduta pubblica;
- le buste B e C dei plichi già aperti vengono inserite negli involucri dei plichi originari, laddove possibile o in apposite buste o scatole che verranno ermeticamente chiuse con materiale plastico sul quale saranno apposte le sigle del RUP e dei testimoni e saranno consegnate al Responsabile della CUC Tavagnacco affinché vengano conservate nella sua stanza e successivamente ritirate dal RUP medesimo per consegnarle alla Commissione giudicatrice;
- all'inizio della seduta di prosecuzione si procederà a verificare l'integrità dei plichi, delle buste e/o scatole.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CUC Tavagnacco si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CUC e al stazione appaltante si riservano di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del Codice, la Commissione giudicatrice (di seguito denominata per brevità Commissione) sarà costituita da 3 componenti di due interni ai Comuni facenti parte della CUC Tavagnacco ed uno esterno competente nello specifico settore e sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte tenendo conto delle linee guida per la nomina della Commissione per le procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate in data 07 dicembre 2016 dalla Conferenza dei Sindaci di cui alla Convenzione per l'Istituzione della CUC Tavagnacco. In particolare, i componenti interni della Commissione saranno individuati tra il personale in servizio presso gli enti afferenti alla CUC Tavagnacco che abbiano competenza nel settore oggetto dell'appalto ed abbiano presentato, prima della nomina della Commissione stessa, il proprio curriculum vitae. Il Presidente di Commissione sarà individuato fra i dipendenti di uno dei Comuni aderenti alla CUC Tavagnacco, con la categoria di inquadramento più elevata. A parità di inquadramento, sarà nominato Presidente il Commissario che ha maturato maggior anzianità nella categoria di inquadramento. Può partecipare alle sedute altro dipendente dei Comuni aderenti alla CUC Tavagnacco con funzioni di Segretario verbalizzante.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla CUC Tavagnacco.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La CUC Tavagnacco e la Stazione appaltante pubblicano, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICA TEMPORALE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Provvederà quindi a racchiudere in apposito plico sigillato e controfirmato le buste C – “OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE” dei concorrenti ammessi, disponendone la conservazione come specificato all’art.19.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile Unico del Procedimento che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica temporale, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 18.1.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche temporali, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica temporale a quelli attribuiti all’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l’offerta economica temporale e per tutti gli altri elementi di valutazione, il RUP collocherà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica temporale e per l’offerta tecnica, il RUP procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’operatore economico potrà essere escluso per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

La Responsabile della CUC, su proposta del RUP, adotta i provvedimenti di esclusione da comunicarsi ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, ai candidati e agli offerenti esclusi.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la CUC procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo uno dei criteri di cui al comma 2 del suddetto articolo. L’esclusione automatica non trova applicazione qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci (art. 97, comma 8, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Ai fine dell’applicazione del criterio per determinare l’anomalia la Commissione procederà all’estrazione della lettera ai sensi dell’art.97, comma2.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la CUC non procede alla determinazione della soglia di anomalia, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di verificare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, mediante PEC richiede al concorrente la presentazione, mediante PEC delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale; a tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione (o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) –chiude le operazioni di gara e la Responsabile della CUC sulla base dell'istruttoria del RUP, propone alla Stazione appaltante l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta migliore. La stazione appaltante provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

La stazione appaltante procederà, Ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice alla verifica dei requisiti generali e speciali sull'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 165 del Codice, il contratto di concessione, che può essere



sottoscritto solamente a seguito della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, stabilirà la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla società di progetto di cui all'art. 185, entro il termine di 18 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori/ servizi.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a presunti € 6.832,00 compreso l'avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche.

## **24. OBBLIGHI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Codice, al personale impiegato nei lavori e servizi oggetto della concessione è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro il bando, il presente disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7, 34121 Trieste, Tel. 040/6724711 - Fax 040/6724720, entro i termini indicati dal d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 18.05.2018 n. 51, dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE, i dati personali forniti dall'interessato per l'affidamento dell'appalto saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di Tavagnacco e dagli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per funzionamento degli stessi, esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti.

Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e saranno diffusi nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l'opposizione allo stesso. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati ha come finalità l'affidamento dell'appalto e successiva esecuzione dell'appalto stesso ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il loro conferimento è obbligatorio ai fini dell'affidamento del servizio e della successiva gestione del contratto.

Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per il Comune di Tavagnacco causa impeditiva all'ammissione dell'operatore economico alla procedura.



I dati raccolti potranno essere trattati anche ai fini dell'aggiudicazione delle altre gare promosse dalla CUC e/o dai Comuni aderenti alla Cuc Tavagnacco e per la gestione successiva dei relativi contratti oltre che per finalità statistiche.

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo adeguato a evidenziare e tracciare l'avvenuto affidamento dell'appalto e la successiva gestione del contratto, e a consentire i controlli e le verifiche previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Tavagnacco, rappresentato dal Sindaco pro - tempore: arch. Gianluca Maiarelli

Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto (UD)

Tel.: +39 0432 577111

e-mail: [sindaco@comune.tavagnacco.ud.it](mailto:sindaco@comune.tavagnacco.ud.it)

PEC: [tavagnacco@postemailcertificata.it](mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it)

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è

- per il Comune di Tavagnacco è lo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN);
- per gli altri Comuni aderenti alla CUC Tavagnacco per le fasi di aggiudicazione e successiva gestione del contratto, il soggetto specificatamente individuato dai Comuni stessi;
- per gli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per funzionamento dei Comuni aderenti alla CUC Tavagnacco, il soggetto specificatamente individuato dagli stessi.

Responsabile del trattamento dei dati è:

il Responsabile della CUC Tavagnacco dott.a Daniela BORTOLI Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto (UD) per la parte di competenza della CUC:

Tel.: +39 0432 577375

e-mail: [cuc@comune.tavagnacco.ud.it](mailto:cuc@comune.tavagnacco.ud.it)

PEC: [tavagnacco@postemailcertificata.it](mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it)

il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dott. Arch. Francesco MARCIANO Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto (UD) per la parte relativa ai lavori e all'esecuzione del servizio in oggetto:

Tel.: +39 0432 577364

e-mail: [lpp@comune.tavagnacco.ud.it](mailto:lpp@comune.tavagnacco.ud.it)

PEC: [tavagnacco@postemailcertificata.it](mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it)

**Allegati:** I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare:

**Allegato n.1: Domanda di partecipazione**

**Allegato n.2: Modello offerta tecnica**

**Allegato n.3: Modello offerta economica temporale**

**Allegato n.4: Documento di Gara Unico Europeo**

**Allegato n.5: Documento di Gara Unico Europeo integrativo**

**Allegato n.6: Sopralluogo**

**Allegato n.7: Criteri di valutazione**

**Allegato n.8: Avvalimento**